



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Disposizione 19 marzo 2020, n. 2/SG

OGGETTO: *Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale addetto alle stesse ai sensi di quanto previsto dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e dal d.p.c.m. 11 marzo 2020. Revoca disposizione 14 marzo 2020, n. 1/SG.*

Struttura: Segreteria generale

Area: Affari Generali

Responsabile del procedimento: F.to Willam La Croce

Il Segretario generale

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche;

VISTA la determinazione 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive modifiche;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 24 maggio 2018, n. 19 con il quale, previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza 22 maggio 2018, n. 46, è stato conferito l'incarico di Segretario generale alla dott.ssa Cinzia Felci;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data di adozione del provvedimento stesso, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2020, n. Z00002 (Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, numero 6), che stabilisce che: *“Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in*

forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”;

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica amministrazione n. 2/2020 (Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), la quale prevede, tra l'altro, che *“In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020”;*

VISTA la propria disposizione 14 marzo 2020, n. 1/SG (Individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza da parte del personale addetto alle stesse ai sensi di quanto previsto dal d.p.c.m. 11 marzo 2020);

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare, l'articolo 87;

VISTA la nota 16 marzo 2020, prot. n. RI 624, con la quale il direttore del servizio “Tecnico, Organismi di controllo e garanzia” comunica, tra l'altro, che *“il sistema di protocollazione utilizzato al Consiglio regionale “Folium” è accessibile tramite la VPN, tale servizio può considerarsi oggetto di smart working.”;*

VISTE, altresì, le note dei direttori dei servizi trasmesse, in data 18 marzo 2020, per mezzo di posta elettronica, con le quali ciascun direttore ha individuato, con riferimento alle rispettive competenze, e alla luce di quanto stabilito nel citato d.l. 18/2020, le attività ritenute indifferibili da rendere in presenza da parte del personale addetto alle stesse;

VISTA la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020 (Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 5 marzo 2020, n. 47 (Misure organizzative volte a prevenire il contagio da Covid-19 “Coronavirus”. Atto di indirizzo);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 marzo 2020, n. 49 con la quale è stato formulato un indirizzo in tema di misure da adottare per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO di adottare una nuova disposizione che, recependo le novità introdotte dal citato d.l. 18/2020, sostituisca la disposizione n. 1/SG/2020 ridefinendo le attività ritenute indifferibili da rendere in presenza, anche ridotta, da parte del personale addetto alle stesse;

RITENUTO altresì che, così come previsto all'articolo 87, comma 3, del citato d.l. 18/2020, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che per la loro natura non possono essere oggetto di lavoro agile *“le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, [...], della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio.”*;

DISPONE

1. che le attività ritenute indifferibili da rendere in presenza, anche ridotta, da parte del personale addetto alle stesse, dalla data di adozione del presente provvedimento e, come previsto dal comma 1, dell'articolo 87, del d.l. 18/2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono quelle individuate nell'allegato A al presente provvedimento;
2. che ciascun direttore, nei casi in cui si verificano situazioni dettate da necessità contingenti che richiedono l'indifferibile presenza di dipendenti in servizio, può disporre la temporanea presenza in sede;
3. che, per le attività che per la loro natura non possono essere oggetto di lavoro agile, l'amministrazione utilizzi gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;
4. che, esperite le possibilità di cui al punto 3, l'amministrazione può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio;
5. di revocare la propria disposizione 14 marzo 2020, n. 1/SG;
6. di trasmettere la presente disposizione ai direttori dei servizi per ogni ulteriore e consequenziale adempimento;
7. di pubblicare la presente disposizione sul sito istituzionale e sull'intranet del Consiglio regionale.

F.to Cinzia Felci

Allegato A alla disposizione 19 marzo 2020, n. 2/SG
Elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza

1. Le attività ritenute indifferibili da rendere in presenza ridotta del personale nell'ambito del Consiglio regionale sono le seguenti:

a) ricezione, protocollazione e distribuzione della corrispondenza cartacea;

2. Le attività ritenute indifferibili da rendere in presenza nell'ambito del Consiglio regionale, nei casi di riunione in presenza dei componenti dei rispettivi organismi, sono le seguenti:

a) assistenza tecnico-legislativa e assistenza tecnico-amministrativa ai lavori dell'Aula e delle commissioni consiliari;

b) assistenza tecnico-amministrativa ai lavori della Giunta delle elezioni, della Giunta per il regolamento e della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari;

c) assistenza e supporto tecnico-amministrativo ai lavori dell'Ufficio di presidenza;

d) assistenza e supporto tecnico-amministrativo ai lavori del Collegio dei revisori dei conti;

e) attività di informazione istituzionale nei casi di riunione dell'Aula e delle commissioni consiliari.